

IMU - ACCONTO 2024

Gentile contribuente,

il **16 giugno** scade il termine per il versamento dell'acconto IMU.

Le riportiamo, di seguito, le schede di dettaglio per i calcoli necessari alla determinazione del dovuto, secondo quanto approvato con delibera di C.C. n. 55 del 13/10/2023.

Tipologia	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 %。	€ 200,00
lacp – Erp	10,6 %。	€ 200,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00 %。	
Fabbricati merce	Esenti	
Terreni Agricoli	10,6 ‰	
Immobili cat. D	10,6 ‰	
Aree edificabili	10,6 ‰	
Altri fabbricati (diversi dai precedenti)	10,6 %。	

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune F162** e gli appositi codici tributo, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

NON sono tenuti al pagamento dell'IMU:

- Le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa familiare assegnata al genitore, affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ♣ un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ♣ gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

È inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito.

Per accedere all'agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- ↓ il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
- Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato
- ↓ il contratto di comodato gratuito deve essere registrato.
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale
- ♣ il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98 è prevista la riduzione del 25% della base imponibile.

Ai sensi dell'art. 1 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021- è prevista una riduzione Imu pari al 50% dell'Imposta dovuta per i titolari di immobili non residenti in Italia e titolari di pensioni maturate all'estero. Tale riduzione si applica sull'unica unità immobiliare, non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia.

NUOVO PORTALE "LINKMATE" PER IL CITTADINO

Il Comune di Meta mette a disposizione dei contribuenti un nuovo Portale Internet accessibile dal <u>sito https://sportellotel.servizienti.it/Meta</u> (accedere alla sezione Sportello Telematico), nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria ai fini IMU e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2024.

Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, compilando il modello direttamente nel sito (sezione REGISTRATI).

Per gli utenti già registrati al vecchio portale Servizialcittadino.it sarà necessario accreditarsi al nuovo Portale Linkmate.

Inoltre, indicazioni potranno essere richieste ai seguenti riferimenti:

- Andreani Tributi Srl Via Caracciolo 100/102 nelle giornate di martedì, venerdi e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.
- Tel. 081/19143641 mail: agenzia.meta@gruppoandreani.it

Meta lì 21/05/2024